



DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 del Reg.

Data 13.08.2018

OGGETTO: Regolamento per lo svolgimento di Mercatini articoli di Hobbistica, opere del proprio ingegno.

L'anno *duemiladiciotto* il giorno *tedici* del mese di *agosto* alle ore *17,50*, nella sala delle adunanze consiliari "V. Parascandola" del Comune ubicata in via Libertà 12bis, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alia seduta in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti

CONSIGLIERI	PRES.	ASS.
AMBROSINO RAIMONDO	X	
LUBRANO LAVADERA GIUDITTA	X	
MASSA CARLO	X	
INTARTAGLIA ANTONIO	X	
GRANITO NICOLA	X	
LAURO ROSSELLA	X	
MAMELI LUCIA ANTONIETTA	X	
CARANNANTE ANTONIO	X	
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI	X	
ESPOSITO SARA	X	
VILLANI GIOVANNI	X	
SCOTTO DI PERTA BARTOLOMEO	X	
AIELLO RACHELE	X	
SCALA MENICO	X	
CAPODANNO MARIA	X	
MURO CARMEN	X	
DE CANDIA ELIO		X
Assegnati N. 17	In Carica N. 17	Presenti N.16
		Assenti N. 01

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza l'Avv.to Antonio Intartaglia. Assiste il Segretario Generale Supplente dott.Luigi Cupolo.
Vengono nominati scrutatori i consiglieri Carmen Muro e Giovanni Villani.

La seduta è pubblica

Il Presidente dà la parola all'Assessore Granito

Granito ricorda il lavoro di approfondimento e di limatura fatto in Commissione consiliare, con il superamento di alcuni punti che avevano mostrato criticità, anche grazie al confronto con la categoria interessata e chiede l'approvazione del Regolamento in discussione.

Il Presidente dà la parola al Consigliere Scala.

Scala fa rilevare alcune contraddizioni ancora presenti nel regolamento che potrebbero inficiare il lavoro svolto anche con il contributo importante di CASARTIGIANI.

Dopo la rifinitura del testo, il Presidente mette in votazione il Regolamento nella versione definitiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del dibattito (trascritto ed allegato in copia) e del precedente lavoro di approfondimento in Commissione Consiliare;

Presenti 16 Consiglieri;

Con voti unanimi e favorevoli resi in modo palese, per alzata di mano;

DELIBERA

Approvare la versione definitiva del "REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATINI, ARTICOLI DI HOBBYSTICA, OPERE DEL PROPRIO INGEGNO" che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Successivamente

Presenti 16 Consiglieri;

Con voti unanimi e favorevoli resi in modo palese, per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Esce il Presidente Avv.to Antonio Intartaglia, assume la presidenza il Consigliere Maria Capodanno nella sua qualità di Vice Presidente.

PUNTO N. 12 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

"REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATINI, ARTICOLI DI HOBBYSTICA, OPERE DEL PROPRIO INGEGNO".

ASSESSORE GRANITO: Una breve ricostruzione storica del lavoro fatto a questo Regolamento. Noi nel precedente Consiglio Comunale approvammo le linee guida, i principi generali di questo Regolamento, poi ci accorgemmo a seguito della discussione che c'erano alcuni Articoli, in particolare l'Articolo 8, da rivedere, soprattutto per quel che riguarda i casi di esclusione. Abbiamo ritenuto opportuno prima di venire in Consiglio Comunale di fare una ulteriore Commissione proprio per discutere più ampiamente del Regolamento in oggetto, quindi oltre all'Articolo 8, i vari casi di esclusione che abbiamo depennato, i vari commi discussi in Consiglio Comunale, abbiamo accolto delle nuove istanze emerse da questa Commissione fatta il 13 giugno alla presenza di alcuni portatori di interesse, che insieme al sottoscritto, al Consigliere Scala e al Sindaco, abbiamo apposto nel presente Regolamento, di cui chiediamo l'approvazione.

Si tratta del pagamento di una marca da bollo di 2 euro se si supera il valore dei 77 euro della vendita, abbiamo ricordato l'importanza del valore massimo di 1000 euro che non deve avere l'hobbysta nello specifico, devono essere esposti i prezzi degli articoli in vendita, abbiamo ricordato il numero delle 7 giornate massimo alle quali bisogna attenersi, abbiamo ricordato che l'hobbysta è tenuto a lasciare la ricevuta, alla fine dell'annualità del tesserino va fatto un controllo se l'hobbysta si è mantenuto nel numero degli eventi prestabilito, poi lo spazio di 30 metri per ognuno compatibilmente con la disponibilità degli spazi. Inoltre abbiamo ricordato che ci sono dei periodi nell'anno in cui è opportuno, per salvaguardare l'economia degli operatori commerciali, evitare questo mercato. Mi sembra che alla fine di queste numerose Commissioni e condivisioni con tutti si venga ad approvare un Regolamento che vada sia a tutelare l'attività hobbystica, quindi il mercatino hobbystico, ma anche gli artigiani e i commercianti che svolgono attività commerciali tutto l'anno, quindi tutelare entrambe le esigenze di queste categorie.

Propongo al Consiglio Comunale di approvare questo Regolamento che andrà in vigore nei prossimi giorni. Grazie.

CONSIGLIERE SCALA: In sostanza, andando a rivedere la bozza di Regolamento che è stata inviata dall'Assessore ci sarebbero 2 o 3 considerazioni da fare, anche eliminare per evitare equivoci che possono sopraggiungere nel tempo. A pagina 2 rigo 3 si dice: se la vendita o lo scambio avviene tra soggetti privati l'hobbysta o il creativo non ha l'obbligo di rilasciare la ricevuta o lo scontrino fiscale. Penso che questo è da eliminare, visto che vende al soggetto privato deve rilasciare la ricevuta o lo scontrino fiscale. Alla fine della stessa pagina si dice: bisogna informarsi se bisogna anche pagare l'occupazione del suolo pubblico. Penso che bisogna eliminare anche questa parte, perché più avanti si dice che il suolo pubblico viene concesso sempre dal Comune.

Nella pagina seguente si fa una considerazione in materia fiscale, in realtà è una norma, visto che sono soggetti che non hanno dimestichezza con il fiscale potrebbero essere non aggiornati, se una norma cambia restano sempre con la stessa, si dice: nel caso di attività creativa rappresenta l'unica attività fonte di guadagno con un volume di affari non superiore a 4.800 lordi, tali introiti non sono soggetti ad alcun obbligo di dichiarazione nel modello unico. Se al contrario si supera gli incassi vanno dichiarati. Se noi lasciamo questo trafiletto potremmo porre loro un inganno, perché se l'anno seguente cambia la norma ed è 5 mila potrebbero essere tratti in inganno perché c'è questo trafiletto che li rende "esposti". Noi non mettiamo

Ogni hobbista, pertanto, dovrà munirsi di blocchetto di ricevute non fiscali con ordine cronologico che esibirà all'ufficio preposto per il rinnovo annuale del tesserino. Se la vendita avviene tra l'hobbista/creativo e un committente con partita IVA, in tal caso dovrebbe essere rilasciata dall'hobbista/creativo una ricevuta per prestazione occasionale con ritenuta d'acconto pari al 20% del compenso. La data della ricevuta deve essere la stessa di quella in cui si è ricevuto il pagamento. Per le vendite superiori all'importo di euro 77,47 alla ricevuta va allegata una marca da bollo di euro 2.00. La prestazione occasionale per ogni singolo committente non può durare più di 30 giorni e deve mantenere sempre le caratteristiche di lavoro saltuario, amatoriale e senza organizzazione di mezzi. All'hobbista è data la possibilità di vendere le proprie creazioni in mercatini, previo possesso di corretta documentazione da esibire in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine. La documentazione è la seguente:

- Denuncia d'inizio attività per esposizione e vendita di proprie opere d'arte e/o frutto del proprio ingegno a carattere creativo;
- Tesserino degli hobbisti il cui costo può variare in base alla Regione di appartenenza;
- Eventuale altra documentazione aggiuntiva richiesta dai singoli Comuni.

Gli hobbisti e i creativi che vendono nei mercatini devono stare molto attenti ai limiti imposti dalle leggi Regionali. Pertanto i prezzi devono essere esposti e sommati tra loro non devono superare l'importo di € 1.000.00. In alcune Regioni viene anche stabilito il numero massimo di mercatini ai quali l'hobbista può partecipare nell'arco temporale di un anno.

I CREATIVI

Come anticipato sopra, la legislazione fa esclusivo riferimento agli hobbisti. Alcuni degli obblighi predetti, quindi, non sono previsti per chi vende o espone le proprie opere d'arte frutto del proprio ingegno (art. 4, comma 2, D.lgs n. 114/1998). Il creativo, per esempio, non ha l'obbligo di possedere alcun tesserino.

Per svolgere regolarmente la propria attività occasionale, il creativo dovrà:

1. Mostrare, a richiesta, una "**dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**" (c.d. **dichiarazione di vendita temporanea**), in cui il creativo dichiara "di esercitare l'attività di esposizione e vendita di proprie opere dell'ingegno a carattere creativo senza necessità di autorizzazione amministrativa", secondo quanto disposto dall'art. 4, comma. 2, lettera h, del D.lgs. n. 114 del 1998; bisogna inoltre dichiarare che la vendita è eventualmente effettuata occasionalmente e non si è venditore abituale;
2. Essere in possesso di un **blocchetto di ricevute generiche** (non fiscali), tali ricevute, complete del nome e cognome di chi vende e di chi acquista, riporterà la cifra in euro ricevuta dall'acquirente; se l'importo ricevuto supera € 77,46, dovrà essere applicata una marca da bollo da € 2.00.

A differenza dell'hobbista, al creativo è data la possibilità di partecipare a un numero indefinito di mercatini, sempre rispettando il limite di compensi non superiori a € 5.000,00 annui (altrimenti sarà necessaria l'apertura di una partita IVA con conseguente obbligo di versamenti dei contributi previdenziali).

Nel caso l'attività creativa rappresenti l'unica attività fonte di guadagni, quindi entro il limite previsto dalle norme vigenti, tali introiti non sono soggetti ad alcun **obbligo di dichiarazione** nel modello

Comune di Procida - Bozza Regolamento per lo svolgimento di Mercatini articoli di Hobbistica, Opere del proprio Ingegno.

Premesse: Principi Generali

Un creativo può essere considerato un artista che professionalmente o occasionalmente, mette in vendita creazioni frutto del proprio lavoro e del proprio ingegno (ad esempio oggetti fatti quasi interamente a mano). Tali creazioni potrebbero rientrare nelle opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore (ad esempio opere letterarie, arti figurative, ecc.).

In linea di massima, un hobbista o un creativo è un soggetto che:

- Vende, baratta, scambia, espone, creazioni di modico valore; il valore di ogni singola creazione non può superare € 250,00 (in alcune Regioni il limite è di € 100,00 se il prodotto è venduto in appositi mercatini autorizzati allo scopo);
- Svolge tale attività in modo **occasionale**, cioè saltuariamente, in modo non professionale, senza vincolo di subordinazione e senza organizzazione di mezzi;
- Per tale attività non supera nel corso di una annualità, in seguito alla vendita dei propri prodotti, l'importo di € 5.000,00.

Per entrambi le categorie non è necessaria l'autorizzazione amministrativa per il commercio sulle aree pubbliche e, in caso di attività esercitata occasionalmente, sia gli hobbisti sia i creativi non sono obbligati ad aprire una partita IVA e non possono promuoversi commercialmente con siti web o altre forme che dimostrerebbero la natura prettamente commerciale e continuativa in contrasto con l'hobby saltuario ed occasionale.

L'attività hobbistica o creativa e le prestazioni occasionali.

L'attività hobbistica può essere definita come un'attività commerciale, svolta in modo occasionale, cioè saltuariamente, in modo non professionale, senza vincolo di subordinazione e senza organizzazione di mezzi. L'attività hobbistica/creativa occasionale potrebbe rientrare nella categoria dei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettera I del D.P.R. 917/1986 ("Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente".) L'attività è occasionale se non rientra nell'esercizio dell'arte o professione principale. L'esercizio dell'attività hobbistica o creativa, quindi, per non incorrere in obblighi contributivi e fiscali, deve essere del tutto **occasionale**, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.

Ai sensi del D. Lgs n. 276/2003, si definiscono "occasionalmente" le collaborazioni di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, e per le quali sia previsto un compenso complessivo annuo non superiore a € 5.000,00 netti in totale. Sui compensi percepiti come prestazioni occasionali non si applicano né IVA né contributi, bensì ritenuta d'acconto.

Ai sensi dell'art. 44 del D.L. 269/2003, convertito dalla legge 326/2003, dal 1° gennaio 2004 tali redditi sono assoggettati al contributo INPS se l'importo annuo è superiore a € 5.000,00 netti.

Unico. Se, al contrario, si supera la somma prevista dalle norme vigenti, gli incassi dell'attività creativa devono essere dichiarati nel modello Unico.

Per partecipare ai mercatini, sia l'hobbista sia il creativo deve possedere specifici **requisiti morali** (ad esempio non deve essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale, o per tendenza; non deve aver subito una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a 3 anni, ecc.).

VENDITE ONLINE

Le regole del c.d. e-commerce sono contenute nel **codice del consumo** (recentemente modificato dal D. Lgs n. 21/2014). Al creativo non è consentito avere un proprio sito di e-commerce dove esporre in maniera permanente i prezzi e le foto delle proprie creazioni senza la preventiva apertura di una partita IVA. Tuttavia, il creativo che desidera vendere le proprie creazioni online senza possedere una partita IVA, può avvalersi di un **marketplace**.

Un **marketplace** può essere definito come un luogo d'intermediazione che favorisce l'incontro tra domanda e offerta di beni e servizi. I siti web di **marketplace** possono essere di due tipi:

1. verticali: sono dei siti web di vendita dedicati ad uno specifico settore merceologico (ad esempio oggetti artistici fatti a mano), come ad esempio miss hobby, etsy, e babirusa;
2. orizzontali: sono siti web destinati alla vendita di prodotti e servizi di vari settori merceologici (ad es. ebay). Ad ogni buon conto il creativo deve evidenziare che non trattasi di impresa iscritta alla CCIAA essendo un'attività svolta in maniera saltuaria e occasionale

Tutto ciò premesso:

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei programmi annuali di manifestazioni promozionali colloca alcune iniziative, come mercatini di prodotti di hobbistica, di opere del proprio ingegno e di artigianato locale in esposizione/vendita, organizzati sia all'interno di altre manifestazioni già consolidate sia come evento estivo e/o serale. Si ritiene, pertanto, necessario, nelle more dell'adozione di corretta legislazione regionale o dell'inserimento di precise disposizioni in altri atti regolamentari, adottare un regolamento di massima che fornisca agli organizzatori e addetti la precisa definizione delle categorie dei partecipanti e tipologie di merci da ammettere, e le regole che i soggetti partecipanti sono obbligati a seguire, per una corretta gestione dei mercatini medesimi.

Art. 1: Oggetto e finalità del mercato

1. La finalità del presente regolamento è di fissare le norme che stabiliscono la partecipazione ai mercatini di hobbistica, di opere del proprio ingegno, distinguendo, valorizzando e tutelando gli artigiani locali. L'organizzazione dei suddetti eventi è intesa come strumento atto a favorire l'incontro della domanda e dell'offerta di oggetti che sfuggono alle logiche distributive commerciali, finalizzata alla creazione di luoghi di forte, attrattiva sociale, ricreativa e culturale sia per i cittadini residenti che per i turisti. Il "Mercato degli hobbisti" disciplinato dalle disposizioni che seguono, ha lo scopo di contribuire alla valorizzazione del territorio isolano; proponendo ai cittadini, residenti e ospiti, un'occasione di aggregazione e ritrovo basata sulla vendita o scambio/baratto da parte di privati e

associazioni di oggetti di modico valore, non di pregio ed anche da collezionismo, usati o di propria produzione.

2. L'attività di vendita, scambio o baratto dei prodotti realizzati dallo stesso hobbista deve essere eseguita in forma non imprenditoriale e a livello occasionale escludendo a priori qualsiasi attività di commercio su area pubblica.

3. Deve prevedere una "Denuncia d'inizio attività per esposizione e vendita di proprie opere d'arte e/o frutto del proprio ingegno a carattere creativo" il cui modello sarà reperibile presso il competente ufficio del Comune di Procida:

4. Deve prevedere un "Tesserino degli hobbisti" che ha una validità annuale ed è rilasciato per un massimo di cinque anni, anche non consecutivi con possibilità di rinnovo a un costo di Euro 100,00.

5. Il numero di partecipazioni in un anno sarà di massimo 7 giorni, che potranno essere eventualmente compensati, qualora non totalizzati con gli eventi comunali, con eventi espositivi proposti dagli hobbisti stessi e concordati con il Comune evitando il periodo che va dal 1 dicembre al 15 gennaio e delle date che verranno considerate inopportune per tali eventi.

I gazebo, qualora utilizzati, delle esposizioni dovranno occupare un'area massimo di tre metri per tre cadauno e lo spazio complessivo dei mercatini degli hobbisti sarà stabilito volta per volta in base alle disponibilità del suolo pubblico per le rispettive manifestazioni.

6. Successiva documentazione aggiuntiva potrà essere richiesta dal Comune.

Art. 2: Requisiti per partecipare

1. Sono qualificati come hobbisti i privati cittadini e/o associazioni senza scopo di lucro che non svolgono attività commerciale in modo professionale e imprenditoriale, bensì in modo saltuario e occasionale, che vendono merci e prodotti di modico valore da loro realizzati, non appartenenti al settore alimentare, su aree pubbliche o in spazi dedicati.

Art. 3: Casi di esclusione

1. Non rientrano nella definizione di hobbisti le associazioni, gli enti e i soggetti che operano con finalità lucrativa e che propongono merci a esclusivo scopo benefico, a offerta e senza indicazione del prezzo. Non sono considerati hobbisti, inoltre, chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, e quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

2. Sono altresì escluse, le tipologie di vendita, svolte anch'esse in forma occasionale, che sono soggetto a SCIA e in particolare alle attività di vendita al dettaglio temporanea.

3. Sono escluse le seguenti categorie di venditori:

a) titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio in sede fissa o su aree pubbliche ambulanti e commercianti;

b) Artigiani che vendono i propri articoli prodotti in forma imprenditoriale o professionale.

4. E' facoltà degli uffici comunali cui competono la gestione del mercatino, la verifica a campione della mancanza dei requisiti di professionalità degli operatori prenotati e nel caso si registrassero delle irregolarità segnalarle agli enti competenti quali l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza.

5. E' assolutamente escluso nel modo più assoluto chi opera il commercio di cose antiche o usate giacché ciò compete all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'articolo 126 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 "Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza".

Art. 4: Tesserino identificativo

1. Chi volesse partecipare a qualsiasi mercato degli hobbisti sul territorio isolano, deve fare domanda di rilascio del Tesserino Identificativo al Servizio Attività Economiche del Comune.
2. Il tesserino identificativo, corredato di numero progressivo di rilascio, marca da bollo e fototessera personale abilita a operare la vendita in forma hobbistica nel corso dei due anni di validità di esso e nel limite annuale di ~~otto~~ ^{sette} giornate e ogni nucleo familiare non può averne più di uno. In caso di associazione il tesserino identificativo deve essere del legale rappresentante in carica.
3. Deve essere esposto durante la vendita in modo visibile e leggibile al pubblico e agli Organi preposti al controllo.
4. Non è cedibile o trasferibile e va conservato con cura poiché non possono essere rilasciate copie, duplicati o tesserini sostitutivi.
5. Nei casi di trasferimento della residenza, il tesserino identificativo originario conserva la sua validità fino alla scadenza naturale.
6. Ciascun titolare di tesserino non può farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività di vendita in forma hobbistica.
7. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo e documento motivato, al mercato nella data assegnata, comporta l'esclusione alla partecipazione per le successive due edizioni.

Art. 5: Modalità e numero di partecipazioni consentite al mercato.

1. Essendo il "Mercato degli hobbisti" a carattere occasionale e svolto non in forma continuata, è fissato per ogni operatore un numero massimo di partecipazioni consentite con facoltà dell'Amministrazione scegliere annualmente le localizzazioni e le date del mercato.
2. Non sono ammesse domande di partecipazioni sottoscritte da parenti o affini fino al terzo grado e conviventi di operatori già prenotatisi, anche ricollegabili allo stesso nucleo familiare.
3. Eventuali domande di partecipazione in eccesso rispetto al numero dei posti assegnati saranno tenute in considerazione in caso di assenza degli espositori già prenotati sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle domande.

Art. 6: Localizzazione, dimensione e caratteristiche del mercato

1. In caso di concomitanza con altre manifestazioni o alla presenza di particolari necessità o motivi di pubblica sicurezza, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di variarne la destinazione con spostamento parziale o totale. Essa può revocare, sospendere o modificare con atto motivato, in qualsiasi momento il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.



2. Di norma gli espositori non possono superare il numero massimo consentito. Non sono ammesse occupazioni in esubero al numero previsto dalle planimetrie approvate. Il numero può subire variazioni, previo assenso giunta la verifica logistica dei posteggi e controlli d'ordine pubblico.
3. L'occupazione non deve eccedere, in ogni caso, la superficie autorizzata e non dovrà in nessun modo essere motivo d'intralcio o disordine per la circolazione pedonale e veicolare ove consentito. Lo spazio massimo di esposizione di vendita/scambio, che deve coincidere con quello massimo d'ingombro, compreso eventuale gazebo. L'ente organizzatore non fornisce tavoli, né seggiole, né ombrelloni. Non è nemmeno prevista la fornitura di energia elettrica.
4. Gli articoli esposti possono essere sistemati su tavoli o altre strutture poco ingombranti o possono essere posti a terra, garantendo comunque le condizioni d'igiene, cura e decoro e dello spazio massimo assegnato.
5. La concessione dell'area pubblica è condizionata al visto del parere di competenza sulle predisposizioni logistiche e il rispetto delle esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi da parte del Corpo di Polizia Locale e dei Servizi Tecnico-gestionali del comune.
6. L'area concessa, tracciata in modo ben visibile, deve essere utilizzata esclusivamente per lo scopo precisato in premessa, rispondendo inoltre direttamente e personalmente in solido di tutti gli eventuali danni a cose o terzi che dovessero essere constatati conseguentemente all'utilizzo dell'area pubblica concessa.
7. E' facoltà dell'Amministrazione, previa verifica dell'andamento del primo anno di attivazione, decidere di modificare il carattere stagionale del mercato in annuale con un massimo di dodici giorni secondo un calendario da definirsi di anno in anno.
8. Riscossione: non è prevista alcuna riscossione di canone Cosap e Tares giacché manifestazione patrocinata e promossa dall'Amministrazione comunale. Diversa valutazione si farà nel caso di gestione esterna.

Art. 7: Prodotti vietati all'esposizione, vendita e scambio.

1. E' esclusa la vendita di animali vivi, piante, oggetti di particolare valore antiquario, metalli e pietre preziose, veicoli, prodotti alimentari.
2. E' vietata la vendita o lo scambio di armi, materiali esplosivi e/o combustibili e comunque di oggetti ingombranti o ritenuti tali in base ad insindacabile giudizio degli agenti della Polizia Locale.
3. E' vietata la vendita o il baratto di qualsiasi bene rientrante nelle categorie citate nell'articolo seguente che siano considerati di pregio.
4. Spetta agli agenti della Polizia Locale diffidare e allontanare dal mercato chi espone oggetti la cui qualità o quantità faccia presupporre l'esistenza di un commercio vero e proprio, e allo stesso modo, vietare l'esposizione di quei beni che siano ritenuti non idonei e non conformi alle disposizioni contenute nel presente disciplinare.

Art. 8: Prodotti consentiti alla vendita e allo scambio.

Non è consentita, in questo tipo di manifestazione, la vendita, lo scambio o il baratto di prodotti rientranti nelle seguenti categorie:

- 1) filatelia
- 2) numismatica
- 3) libri, riviste, giornali
- 4) atlanti, mappe
- 5) manoscritti e autografi

- 6) materiale per la scrittura e relativi accessori
- 7) cartoline, buste affrancate e fotografie
- 8) strumenti ottici, di precisione e macchine fotografiche
- 9) dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali, strumenti di produzione sonora
- 10) articoli da fumo
- 11) attrezzi da lavoro, ferri.
- 12) articoli militari e onorificenze escluso qualsiasi tipo di arma

Art. 9: Limiti alla merce venduta e controlli

1. Il valore complessivo della merce esposta non superiore a € 1.000 e il valore del singolo prodotto non può essere superiore a € 250. Per tutti gli articoli in vendita è necessario indicare in modo chiaro e ben leggibile il rispettivo prezzo mediante l'uso di un cartellino o di altre modalità idonee. Se prodotti identici dello stesso valore sono esposti, insieme è sufficiente l'uso di un unico cartello.
2. Tale soglia pone anche il limite per escludere la nascita di una possibile attività di tipo commerciale e a livello imprenditoriale professionale.
3. La merce non ritenuta idonea sul posto assegnato, a giudizio insindacabile degli agenti di vigilanza, costa pena allontanamento espositore.
4. E' esclusa la vendita o lo scambio di beni per cui la detenzione e vendita necessita licenza amministrativa e/o di pubblica sicurezza.

Art. 10: Obblighi e comportamenti da osservare per i partecipanti.

1. Ogni espositore è tenuto a mantenere un comportamento corretto nei confronti degli espositori vicini e in generale degli altri partecipanti e del pubblico, pena l'immediato allontanamento dalla zona del mercato sperimentale da parte degli agenti della Polizia Locale. Il posto da gestire deve essere occupato con cura, lasciato pulito a fine esposizione e i prodotti collocati in modo ordinato e non ammucchiati.
2. Ogni espositore è obbligato a esibire il tesserino identificativo rilasciato dal Servizio Attività Economiche del Comune. Tale documento vale come titolo autorizzatorio e di riconoscimento ai fini dei controlli di vigilanza.
3. Tale tesserino è personale e non cedibile a terzi.
4. Ogni espositore deve comunque assicurare l'accesso ai privati alle proprie abitazioni e l'accessibilità ai negozi presenti lungo le vie del mercato.
5. Tale tesserino deve essere presentato, a richiesta degli agenti di vigilanza, e chi ne fosse sprovvisto è sanzionabile in base all'art.14 del presente disciplinare.
6. All'espositore è vietato:
 - a) introdurre, pubblicizzare e vendere articoli non attinenti al mercato o rientranti nelle categorie di cui al precedente art. 8;
 - b) pubblicizzare sia direttamente che non, la merce in esposizione mediante l'impiego di cartelli indicanti sconti, occasioni, svendite nonché richiamare il pubblico con apparecchi fonici, musicali ecc.;
 - c) dar corso all'esposizione o alla vendita di articoli appartenenti a terzi;
 - d) raccogliere firme, dichiarazioni o giudizi;
 - e) accantonare materiali al di fuori dell'area assegnata;

- f) cedere a terzi, in tutto o in parte, anche gratuitamente, l'area assegnata;
- g) iniziare la vendita/scambio prima dell'orario fissato per l'avvio del mercato sperimentale al nome "Mercato degli hobbisti";
- h) permanere sul luogo dopo la chiusura del mercato oltre l'ora successiva, tempo massimo concesso ai fini delle operazioni di sgombero della merce;
- i) allestire l'area assegnata in modo da occultare gli espositori vicini;
- j) danneggiare o imbrattare le pavimentazioni, le facciate degli edifici adiacenti al proprio posteggio espositivo;
- k) danneggiare, calpestare i fiori o aiuole e appoggiare materiale sulle aree verdi;
- l) danneggiare in generale il patrimonio demaniale.

L'espositore è obbligato a:

- a) rispettare i tempi, le norme e gli orari del mercatino;
- b) rispettare lo spazio assegnato;
- c) rispettare ogni altra indicazione e prescrizione contenuta nel presente regolamento e nel contesto della normativa vigente.

Art. 11: Tributi da pagare

1. Ai sensi dei regolamenti comunali vigenti non è dovuto il C.O.S.A.P temporaneo, trattandosi di manifestazione patrocinata dal Comune di Procida ed essendo l'importo giornaliero sotto la soglia minima per corrispondere il canone.
2. Nel caso il mercato sia affidato a un soggetto organizzatore esterno, il calcolo dei tributi dovuti sarà valutato singolarmente in base all'eventuale patrocinio accordato.

Art. 12: Gestione del mercato sperimentale

1. L'organizzazione del mercato denominata "Mercato degli hobbisti", patrocinata dall'Amministrazione comunale, sarà gestita dal Servizio Attività Economiche del Comune di Procida e in collaborazione con i Servizi Tecnico-Gestionali per l'aspetto operativo relativo all'eventuale rimozione dell'arredo urbano, il posizionamento di transenne e la delimitazione degli spazi dei posti.
2. Agli agenti del Corpo di Polizia Locale è demandato il compito della verifica delle presenze dei partecipanti e l'assegnazione dei posteggi, il rispetto del requisito di sicurezza e igienico sanitario e il controllo dello sgombero del suolo dai rifiuti prodotti al termine del mercato da parte dei partecipanti.
3. Nel caso si volesse demandare la gestione a terzi, si dovrà ricorrere come criterio di aggiudicazione del servizio a un bando di gara, espletando un confronto concorrenziale in base alla vigente normativa in materia. Gli inviti dovranno essere recapitati ad associazioni senza scopo di lucro con sedi a livello intercomunale e che posseggano un'adeguata strutturazione a livello organizzativo locale e un ufficio aperto al pubblico per la gestione del mercato sperimentale.
4. Nel caso di affidamento della gestione a terzi, il Comune corrisponderà unicamente un importo annuale per la gestione del servizio in base all'importo di gara e all'offerta vincitrice. L'associazione contraente avrà la totale responsabilità dell'incarico.

Art. 13: Responsabilità dell'ente gestore

1. Il Comune non si assume alcun tipo di responsabilità per i materiali, le merci o quanto risulti depositato negli spazi espositivi.

2. Nessuna successiva responsabilità può essere addebitata all'Amministrazione comunale per danni causati a persone o cose, da chiunque o comunque provocate, come espositori o visitatori; conseguentemente, non saranno risarciti eventuali danni derivanti da incendi, fulmini, tempeste, esplosioni, infiltrazioni d'acqua o altre cause.

3. L'amministrazione comunale declina, altresì, ogni responsabilità per danni ai veicoli e oggetti, furti subiti.

Art. 14: Rispetto delle regole

1. Le violazioni alle disposizioni del presente disciplinare sono punite con l'allontanamento dell'espositore dall'area.

2. Gli agenti della Polizia Locale sono incaricati di fare osservare le disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 15: Disposizioni finali

1. Si rimanda a un'eventuale convalida a livello di consiglio comunale, qualora l'Amministrazione comunale decida di istituirlo a livello definitivo per riscontro domanda/offerta e di risposta turistica. Nel tal caso, si provvederà all'aggiornamento della presente disciplina e dei relativi allegati nel rispetto degli indirizzi regionali vigenti e acquisendo il preventivo parere delle Associazioni di Categoria e degli operatori di Commercio.



letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Avv. Antonio INTARTAGLIA)

Antonio Intartaglia



IL SEGRETARIO GENERALE Supplente

(Dr Luigi CUPOLO)

Luigi Cupolo

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii..

Li, 05 OTT 2018

IL MESSO COMUNALE

(Leonardo BONAIUTO)



Leonardo Bonaiuto

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05 OTT 2018

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.)

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 3 Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.)

Procida, li 05 OTT 2018



IL SEGRETARIO GENERALE Supplente

(Dr Luigi CUPOLO)

Luigi Cupolo